



TECNICI DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO

UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia
Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione
Decreto Ministero della Salute 14.04.2005

Lecce, 16.12.2008

Alla Regione Puglia
Assessorato alle Politiche delle Salute
c.a. Dott. Fulvio Longo
Dirigente Servizio Assistenza
Territoriale Prevenzione – Uffici 1 – 2
P.zza Caduti di tutte le Guerre
B A R I

Esimio Dott. Longo,

Questa **U.N.P.I.S.I.** (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia) - Associazione rappresentativa a livello nazionale dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (ai sensi del D.M. Salute 14/4/05 e D.M. 19/6/06)-, in data 27 settembre 2008, in Lecce, ha organizzato un convegno sul tema: "Analisi delle principali novità introdotte dal D.L.vo 81/2008 e dal D.L.vo 193/2007".

Nel corso della disamina del D.L.vo n.193/2007 è emersa la difficoltà applicativa delle disposizioni dei Regolamenti comunitari noti come "Pacchetto igiene".

In particolare, riguardo:

- **alla interpretazione delle disposizioni**, quale punto di partenza e vera base per l' esatta applicazione;
- **alla costruzione degli istituti** le disposizioni vengono raggruppate sulla base di caratteri comuni e giungere a concetti superiori che giovano all'esatta determinazione del contenuto di esse e ne illuminano i reciproci rapporti. Per tal via, di ogni istituto si determinano le note essenziali: oggetto, soggetto, fatto da cui deriva, modificazione, estinzione, effetti, etc.);
- **alla costruzione del sistema** (le norme non sono un ammasso di disposizioni disparate e prive di collegamento, ma dipendono in generale da criteri direttivi d'ordine superiore, in modo da coordinare fra loro i diversi istituti e classificarli, vale a dire, distribuirli in modo gerarchico ed organico).

Tanto premesso, si prende atto delle disposizioni applicative dei Regolamenti comunitari inerenti alla sicurezza alimentare, alla salute e al benessere animale, emanate, con puntualità e tempestività, da codesto Spett.le Settore con circolare n. 24/1228/1-2 datata 8 agosto 2008.

In particolare si condivide il richiamo all'applicazione, per azioni in caso di non conformità alla normativa, dell'art. 54 del Reg. CE n.882/2004, con disapplicazione delle norme nazionali interne da ritenersi estinte. Appare puntuale, altresì, anche il richiamo al terzo comma di tale articolo anche se nulla si dice, per uniformità di comportamenti, circa le "*informazioni sui diritti di ricorso avverso tali provvedimenti e sulla procedura e sui termini applicabili*".

Infine, questa Associazione non condivide la disposizione relativa agli incarichi concernenti le sanzioni previste dall'art.6 del d. l.vo n.193/07 laddove non è escluso, espressamente, il tecnico della prevenzione in quanto personale con compiti, proprio, di vigilanza e di ispezione. Infatti, una Asl ha ritenuto di interpretare la suddetta disposizione subordinando, anche per tale operatore,

l'incarico di applicare gli adempimenti inerenti alle sanzioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo, senza considerare che tali adempimenti sono consequenziali allo svolgimento dell'attività di vigilanza e ispezione.

La suddetta disposizione, e la interpretazione assunta, si pone in contrasto e appare illegittima in relazione al D.M. (Sanità) 17/01/1997 n.58 (***Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro***) ma, soprattutto in relazione alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 -**disposizioni in materia di professioni sanitarie**, laddove statuisce che ***“il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali”***.

La disposizione di cui innanzi, come interpretata, viola la tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro del tecnico della prevenzione, con la scelta di provvedimenti da ritenersi illegittimi, con effetti discriminatori e vessatori, tali da creare non poco contenzioso.

Tanto premesso, si invita codesto Spett.le Settore a voler esplicitare la disposizione di cui trattasi, con espresso riferimento che al tecnico della prevenzione, quale operatore già investito di compiti di vigilanza e ispezione che comportano, necessariamente, in caso di trasgressione, l'applicazione delle sanzioni dell'art.6 del più volte citato decreto legislativo n.193/2007, non va conferito alcun incarico ulteriore.

Distinti saluti.

***Il Segretario Regionale
Dott. Franco De Vitis***

***Il Segretario Nazionale Amministrativo
Dott. Savino Lamarca***

